

STUDIO LEGALE

Avv. Francesco Antonio Pinto

C.da Ralla snc, 87064 Corigliano Rossano (CS)

TEL. 360856147 FAX: 0983 81162

PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

Spett.le Soget – in persona del legale rappresentante pro-tempore

Via Venezia, 49 - 65121 - PESCARA

PEC: cancellerie.sogetspa@pec.it

e, per quanto di competenza

S. E. Primo Presidente

Suprema Corte di Cassazione

Palazzo di Giustizia

Piazza Cavour - 00193 Roma

PEC: primopresidente.cassazione@giustiziacert.it

e, per quanto di competenza

S.E. Procuratore Generale della Repubblica

Suprema Corte di Cassazione

Palazzo di Giustizia, piazza Cavour, 00193 Roma

PEC: prot.pg.cassazione@giustiziacert.it

e, per quanto di competenza

On.le Ispettorato Generale

Ministero della Giustizia

Via Silvestri, 243 - 00164 Roma

PEC: segreteriacapo.ispettorato@giustiziacert.it

PEC: dirigente.ispettorato@giustiziacert.it

e, per quanto di competenza

S.E. Procuratore della Repubblica
Direzione Nazionale Antimafia
Via Giulia, 52, 00186 Roma RM
PEC: dirigente.dna@giustiziacert.it

e, per quanto di competenza

S.E. Procuratore Generale della Repubblica
Corte d'Appello Catanzaro
Piazza G. Matteotti, 1, 88100 Catanzaro CZ
PEC: prot.pg.catanzaro@giustiziacert.it

Oggetto: proc. n. 6794/18 = sentenza n. 4488/2015 resa dalla Commissione Tributaria Provinciale – Sez. V[^] = Cosenza.

PREMETTO CHE

- la Soget S.p.A., **Società privata di recupero crediti**, ha chiesto il pagamento di somme di denaro per conto del Comune di Corigliano Calabro (ora Corigliano – Rossano), relativamente ad un immobile sito in via Lucania di Corigliano Calabro Stazione, **dove il ricorrente non ha mai avuto né la proprietà, né il possesso od altro;**
- a dire della Soget S.p.A. le notifiche effettuate dal “**notificatore**” della Soget (all. 1), sarebbero regolari;
- il “**notificatore**” (all'epoca) era un giovane disoccupato, promosso “**notificatore**” dalla Soget S.p.A., con **documento di riconoscimento formato dalla stessa società privata !!!!** (vedasi all. 1);

- le attività “**notificatorie**” della Soget Spa sarebbero state eseguite nel periodo di interdizione, giusta sentenza del Tribunale di Taranto (all. 2);
- il Collegio ha precluso la querela di falso, poiché, a seguito del **tempestivo e rituale disconoscimento della conformità all'originale della documentazione prodotta**, ha ritenuto idonee le fotocopie depositate dalla Soget, comprese le notifiche del “**notificatore**”;
- la stessa Soget dichiara di avere un contratto con il Comune di Corigliano Calabro, stipulato da una **funzionaria, con aggi e provvigioni stabiliti dalla funzionaria e dalla Soget Spa**, per un importo di 400.000.000 (**quattrocento milioni di euro**) (all. 3);
- dopo la stipula del contratto sarebbe stato assunto **direttamente** personale qualificato, **fra cui il figlio ed un nipote della funzionaria sottoscrittice del contratto**;
- gli accadimenti avvenivano in un momento storico in cui il Comune di Corigliano Calabro era amministrato, come dal seguente prospetto:

<i>dal 30/04/2008 al 23/06/2009</i>	<i>Galeone Paola</i>	<i>Commissario Straordinario</i>
<i>dal 23/06/2009 al 09/06/2011</i>	<i>Straface Pasqualina</i>	<i>Sindaco</i>
<i>(sciolto per infiltrazione mafiosa)</i>		
<i>dal 11/06/2011 al 11/06/2013</i>	<i>Scialla Rosalba</i>	<i>Commissario Straordinario</i>
	<i>Buda Emilio Saverio</i>	<i>Sub Commissario Straordinario</i>
	<i>Tarsia Eufemia</i>	<i>Sub Commissario Straordinario</i>
<i>dal 12/06/2013 fino al 2018</i>	<i>Geraci Giuseppe</i>	<i>Sindaco</i>
<i>(sciolto per fusione con Rossano)</i>		

- **detto contratto non è stato depositato dalla Soget Spa nel presente rapporto processuale, per cui era stata eccepita ab origine e reiterata la carenza di legittimazione attiva;**

– il difensore della Soget Spa **ha dichiarato, in sede di discussione**, che tale contratto **non è stato mai depositato** nei vari procedimenti di opposizione e **neppure** nel procedimento de quo;

La dichiarazione del difensore della Soget, attentamente ascoltata dal Collegio e stata disattesa dallo stesso, per come emerge chiaramente dalla registrazione;

– in altro procedimento, Giudice di Pace di Rossano, Rg n. 2109/2016 del 23/10/2017 (all. 4) il difensore della Soget Spa ha dichiarato a verbale: “*[...] attività svolta dalla Soget Spa, per conto del Comune di Corigliano, è cessata in data 31-12-2016.[...] Pertanto, oltre la data del 31-12-2016 la Soget Spa non avrebbe potuto svolgere più la propria attività finalizzata al recupero coattivo dei crediti per conto del Comune di Corigliano, ed infatti, per tale motivazione, alla data di scadenza contrattuale ha provveduto ad inibire l'efficacia esecutiva di tutti i propri atti, compreso quello per cui è causa [...]*”

Pertanto l'eccepito difetto di legittimazione attiva, era operativo anteriormente alla data della discussione del presente procedimento (10/09/2018);

– il Presidente Dott. Iannini Giovanni ha fatto, **comunque**, discutere l'opposizione al difensore della Soget, **ed ha fatto concludere, irritualmente, la stessa Soget.**

Inoltre, il Collegio ha disatteso ed ignorato l'ulteriore eccezione che l'opponente (Pinto) è convenuto sostanziale nel rapporto processuale, per cui doveva concludere per ultimo, mentre l'opposta (Soget) è attrice;

- veniva evidenziato **inutilmente** che il contratto abilitativo della Soget ad agire per conto del Comune di Corigliano Calabro **poteva e doveva essere oggetto di esame della Magistratura Inquirente;**
- il Collegio, **per come composto**, ha disatteso la richiesta;
- veniva resa dalla Commissione Tributaria Provinciale, Sez. V, la sentenza n. 6794/18 (all. 5), la quale, per un importo opposto, **infondato e indimostrato**, di € **1.249,92=**, ha condannato il ricorrente alle spese legali in favore della Soget per € **870,00= (oltre accessori) !!!!!!!!!!!;**
- l'iniquità della sentenza, all'evidenza, **favorisce** la Soget S.p.A., **anche** perchè utilizzabile dalla stessa come **precedente giurisprudenziale;**
- il gravame è oneroso e costoso e riveste, all'evidenza, carattere **punitivo**, per come emerge principalmente **anche dal mancato esame dell'atto di autotutela**, per il decorso del termine comportamentale omissivo, in violazione di legge, della Soget Spa, con carattere estintivo della presunta creditoria (all. 6).

<<>>

Nel merito, la Soget Spa chiede il pagamento di somme riferite ad un immobile **mai** entrato nella disponibilità del ricorrente, a qualsiasi titolo (proprietario, possessore, conduttore od altro), né vi è prova alcuna negli atti del procedimento. Infine, è stata disattesa l'irritualità, illegittimità ed illegalità della formazione del titolo della Soget: **firma sulla richiesta di pagamento di un privato, notifica da parte di un disoccupato con documento di riconoscimento (vedasi all. 1) formato dalla Soget (società privata), importi quantificati a proprio**

piacimento dalla stessa Soget Spa, senza alcun controllo, nonchè illegittimo ed illegale utilizzo della legge 639/1910, tipica degli enti pubblici, per cui, non essendosi mai formato alcun titolo o giudicato, non è applicabile l'art. 21 decr. leg. 546/92, riportato in sentenza, il quale recita:

1. Il ricorso deve essere proposto a pena d'inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione (nel caso di specie con “notificatore” nominato dalla Soget !!!!!) dell'atto impugnato.

La notificazione della cartella (la Soget, società privata, non può applicare la legge 639/1910, tipica solo e soltanto degli enti Pubblici) di pagamento vale anche come notificazione del ruolo (nel caso di specie, quale ruolo ???????).

<<>>

I comportamenti non condivisibili della Soget S.p.A., in persona del legale rappresentante pro – tempore, hanno provocato ansia e stress al ricorrente, per cui si chiede il risarcimento nella misura di € 1.000,00=.

La presente è da intendersi quale invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. 132/2014, con l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro 30 giorni dalla ricezione o l'eventuale rifiuto potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642 c. 1 c.p.c..

Corigliano-Rossano, 17-12-2018.

Avv. Francesco Antonio Pinto, anche nella qualità